

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi

Circolare n. 32

Prot. M/2103/A

Roma, 16 marzo 1999

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
E P.C. AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO: Legge 675/1996 – Trattamento dei dati personali – Incaricati del trattamento – autovelox.

Pervengono da parte di numerose Prefetture richieste di chiarimenti circa la legittimità dell'affidamento a soggetti privati di attività che comportano trattamento di dati personali, alla luce dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Nella specie tali quesiti fanno riferimento all'affidamento a privati delle operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica ottenuta con apparecchiatura autovelox (art. 142, Codice della strada), operato da diversi comuni sprovvisti di propri laboratori fotografici.

Attesa la delicatezza della questione che involge la validità stessa dell'accertamento dell'infrazione, si è ritenuto opportuno acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso sul tema con nota dello scorso 19 dicembre.

Tale Autorità ha in proposito precisato che nel trattamento di dati connesso allo svolgimento dei propri compiti ciascun soggetto pubblico può avvalersi del contributo di privati, affidando ad essi determinate attività che restano peraltro nella sfera di titolarità dell'Amministrazione stessa, non comportando decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati (qualità e quantità delle informazioni trattabili, operazioni eseguibili, logiche di aggregazione, misure di sicurezza) ma, piuttosto, limitati margini di autonomia in ordine al concreto svolgimento del servizio e a scelte tecnico-operative.

I compiti del soggetto privato devono risultare da atto scritto dell'Amministrazione (anche nell'ambito di un provvedimento amministrativo o di una convenzione).

E' inoltre necessario che i dipendenti della struttura privata aventi accesso ai dati operino, comunque, in qualità di "incaricati del trattamento" (art. 19, L. 675), sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del "titolare" (art. 1, comma 2, lett. d) e del "responsabile" (art. 1, comma 2, lett. e) e art. 8) del trattamento (art. 8, comma 5) (tenendo presente che si può designare facoltativamente come responsabile la società incaricata ovvero una o più persone operanti nell'Amministrazione o nella medesima società).

Il Garante ha sottolineato peraltro che il ruolo di "incaricato" del trattamento può essere svolto solo da una persona fisica e non anche dagli altri soggetti (persona giuridica, ente, associazione o organismo) che possono invece ricoprire il ruolo di "responsabile".

La delineata configurazione del rapporto legittima il privato ad utilizzare, per quanto di competenza, i dati in possesso della struttura pubblica, vincolandolo però, va sottolineato, ad utilizzarli per le sole finalità perseguite dall'Amministrazione in base al particolare regime previsto per quest'ultima.

In tali casi, la conoscenza dei dati da parte del "responsabile" e degli "incaricati", non si configura, infatti, come "comunicazione" (art. 19), con la conseguente inoperatività del limite previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 675.

Per completezza d'informazione si ritiene utile dar conto da ultimo delle indicazioni fornite dal Garante circa le misure più idonee da adottare nelle procedure di notificazione delle contravvenzioni al codice della strada rilevate con l'ausilio dell'autovelox (parere del 22 ottobre 1998).

Al riguardo, preme sottolineare come la nominata Autorità abbia evidenziato che per tali contravvenzioni le norme vigenti prevedano che sia notificato il solo verbale di violazione (art. 201, D.Leg.vo 285/92 e artt. 384 D.P.R. 495/92), e non anche la fotografia idonea a identificare sia il veicolo che il conducente. Questa, pertanto, non dovrà essere inoltrata al domicilio del trasgressore, ma dovrà rimanere a disposizione dell'intestatario del veicolo presso gli uffici accertatori per l'eventuale verifica da parte di quello dell'effettivo autore della violazione.

Il Garante ha infatti rilevato come "le risultanze delle apparecchiature omologate di rilevazione dei limiti di velocità sono infatti fonti di prova (art. 142 C.d.s.), ma ciò non comporta la necessaria notificazione a domicilio delle fotografie. Al contrario, il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada impone espressamente, per quanto riguarda l'uso delle predette apparecchiature, di tutelare la riservatezza dell'utente (art. 345, reg. es. att. C.d.s.).".

Nel rimanere a disposizione delle SS.LL. per ogni ulteriore chiarimento in ordine a ogni eventuale questione applicativa insorgente in materia, si evidenzia l'opportunità che in ordine a quanto espresso dal Garante per la protezione dei dati personali sia data ampia diffusione presso gli Enti locali atteso il diretto interesse di questi sulla questione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Catalani)